

Messaggio

numero data Dipartimento

6529 21 settembre 2011 FINANZE E ECONOMIA / TERRITORIO

Concerne

Rilascio ai Comuni di Giubiasco, Pianezzo e Sant'Antonio della concessione per l'utilizzazione delle acque di diversi gruppi sorgivi in Valle Morobbia, approvazione della variante di PR di Giubiasco per la definizione della zona AP-EP Serbatoio Madonna degli Angeli con autorizzazione al dissodamento e approvazione della variante di PR di Sant'Antonio per la modifica dei piani del paesaggio, dei servizi tecnologici, del traffico e delle AP-EP con autorizzazioni ai dissodamenti

Signor Presidente, signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi il disegno di decreto legislativo inteso a rilasciare la concessione per l'utilizzazione delle acque di diversi gruppi sorgivi in Valle Morobbia, chiesta dal Comune di Giubiasco per sé e per conto dei Comuni di Pianezzo e di S. Antonio, per la realizzazione dell'acquedotto intercomunale della Valle Morobbia abbinato a recupero energetico, ad approvare la variante del Piano regolatore di Giubiasco per la definizione della zona AP-EP Serbatoio Madonna degli Angeli, con dissodamento, e la variante del Piano regolatore di Sant'Antonio per la modifica dei piani del paesaggio, dei servizi tecnologici, del traffico e delle AP-EP con dissodamenti.

I. COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE

1. Coordinamento delle procedure

Con l'entrata in vigore della Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) del 10 ottobre 2005 (entrata in vigore il 1. gennaio 2007) si è voluta garantire un'applicazione coordinata delle varie norme che rientrano nelle competenze di diverse autorità. Nel caso in oggetto, con la citata legge vengono così coordinate la procedura di rilascio della concessione all'utilizzazione delle acque con quella di modifica dei piani di utilizzazione e quella di dissodamento. Secondo l'art. 7 cpv. 1 e capv. 2 lett. a Lcoord la procedura direttrice da applicare per giungere alla decisione globale è la procedura di concessione. In concreto, competente per il rilascio della concessione -e quindi per l'emanazione della decisione globale- è il Gran Consiglio; infatti le tre centrali previste per il recupero energetico, sotto il profilo della legislazione sull'utilizzazione delle acque, vanno considerate come impianto unico. La loro potenza, sommata, determina la competenza del Gran Consiglio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LUA.

Conformemente al principio del coordinamento adottato, nel presente Messaggio vengono valutati congiuntamente e coordinati i preavvisi dei servizi consultati che si sono espressi sia sulle varianti di PR, sia sui dissodamenti, sia sulla richiesta di concessione delle acque.

II. PREMESSE DI ORDINE FORMALE

1. Documenti di approvazione

1.1 Atti inerenti la concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche di superficie

Incarto Captazione di nuove sorgenti in valle Morobbia, acquedotto intercomunale, contenente:

- Relazione tecnica (aprile 2009)
- Aggiornamento preventivo e osservazioni nell'ambito della variante di PR (20 agosto 2010, rev. ottobre 2010)
- Piani illustrativi

1.2 Atti costitutivi la variante del PR di Giubiasco

Fascicolo Variante 2010 Madonna degli Angeli (settembre 2010) contenente:

- Rapporto di pianificazione
- Norma di attuazione
- Estratto del Piano delle AP-EP (1:500)
- Estratto del Piano dei servizi tecnologici-acquedotto (1:4'000)
- Valutazione degli elementi naturali (Bomio&Fürst, agosto 2010)
- Aggiornamento preventivo e osservazioni nell'ambito della variante di PR (Sciarini SA, 20 agosto 2010)
- Preventivo spesa (Sciarini SA, 20 agosto 2010)
- Piano schematico acquedotto intercomunale Valle Morobbia (illustrativo)
- Messaggio municipale n. 14/2010 (Giubiasco)
- Convenzione tra il Comune di Sant'Antonio e il Comune di Giubiasco (17.12.2002 e 20.01.2003)
- Tabella aggiornamento portata sorgenti della Valle Morobbia 1996-2009

1.3 Atti costitutivi la variante del PR di S. Antonio

Fascicolo Variante PR S. Antonio (settembre 2010) contenente:

- Rapporto di pianificazione
- Norme di attuazione
- Piano del paesaggio, variante (1:10'000, settembre 2010)
- Estratti Piano AP-EP, Piano del traffico: AP-EP Vellano e AP-EP Carena (1:2'000, settembre 2010)
- Piano dei servizi tecnologici-acquedotto (1:10'000, settembre 2010)
- Piano schematico Acquedotto intercomunale Valle Morobbia (illustrativo)
- Messaggio municipale n. 14/2010 (Giubiasco)
- Messaggio municipale ottobre 2010 (S. Antonio)

1.4 Atti inerenti i dissodamenti

- Istanza di dissodamento Giubiasco-Madonna degli Angeli (agosto 2010)
- Istanza di dissodamento S. Antonio-Vellano (agosto 2009)
- Istanza di dissodamento S. Antonio-Carena (novembre 2009)

III. CONSIDERAZIONI DI MERITO

1. Cronistoria del progetto per la realizzazione dell'acquedotto intercomunale della Valle Morobbia

Nel dicembre del 2002 i Comuni di Giubiasco, Pianezzo e Sant'Antonio hanno inoltrato la domanda di costruzione "Acquedotto intercomunale della Valle Morobbia: Captazione di nuove sorgenti d'acqua potabile nell'alta Valle Morobbia", che prevedeva la realizzazione di 22 nuovi manufatti di captazione, distribuiti in 6 gruppi sorgivi tutti ubicati sul territorio del Comune di Sant'Antonio, otre che la costruzione di due serbatoi a Sant'Antonio (Carena e Vellano) e uno a Giubiasco (Madonna degli Angeli). A questi tre nuovi serbatoi veniva abbinato il recupero energetico sfruttando il dislivello esistente tra le sorgenti e le reti di distribuzione. I Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno trasmesso al Municipio di Giubiasco in data 5 dicembre 2003 l'Avviso cantonale in merito alla domanda di costruzione citata, nel quale venivano poste le condizioni alla realizzazione del progetto. In seguito al rilascio (10 marzo 2004) da parte dei Comuni di Giubiasco, Pianezzo e Sant'Antonio delle rispettive licenze edilizie per la realizzazione del nuovo acquedotto intercomunale della Valle Morobbia, la Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP) ha interposto opposizione alla concessione della licenza edilizia e al dissodamento dell'area boschiva.

Nel decidere il ricorso della FTAP, il Consiglio di Stato ha sollevato argomentazioni di ordine prettamente pianificatorio (ris. n. 4952 del 9 novembre 2004) rilevando in particolare che la costruzione del nuovo acquedotto intercomunale, comportando effetti rilevanti per l'aspetto dell'utilizzazione del suolo e necessitando tutta una serie di complesse valutazioni che abbracciano diversi settori (principi e scopi della pianificazione del territorio e del diritto edilizio, esigenze della protezione della natura, della pesca, del paesaggio, delle acque e delle foreste), necessita di un esame approfondito esperibile unicamente nell'ambito di un adeguato processo pianificatorio ai sensi della LPT, mediante modifica dei piani regolatori interessati. Il Consiglio di Stato ha così decretato l'annullamento della licenza edilizia e dell'autorizzazione al dissodamento.

Contro la decisione del Consiglio di Stato i Comuni di Giubiasco, Sant'Antonio e Pianezzo hanno interposto ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). In data 26 ottobre 2006 il TRAM ha reso la sua decisione confermando sostanzialmente le argomentazioni addotte dal Consiglio di Stato sulla necessità di pianificare adeguatamente l'impianto. Considerato l'impatto del progetto sul territorio e sull'ambiente, l'intervento va valutato alla luce degli indirizzi della pianificazione cantonale in materia di approvvigionamento idrico ma pure dal profilo della politica cantonale in materia energetica.

Conformemente a quanto statuito dall'Autorità giudiziaria, la pianificazione dell'impianto ha avuto inizio nel giugno 2006, con l'inoltro della proposta d'indirizzo per la variante del PR di Sant'Antonio legata all'intenzione di realizzare lo stesso progetto già sottoposto ai servizi cantonali quale domanda di costruzione.

Nel suo esame dipartimentale (14 maggio 2007), il DT ha valutato il progetto pianificatorio entrando anche nel merito del coordinamento con le politiche in materia di energia e di approvvigionamento idrico, preavvisando favorevolmente il progetto indicando tuttavia l'esigenza di puntualizzare la pianificazione per la realizzazione dei nuovi serbatoi; ciò che ha determinato l'avvio di due ulteriori varianti dei PR di S. Antonio e di Giubiasco.

Nei rispettivi esami preliminari (16 giugno 2010), il DT ha ripreso il tema del coordinamento citato che viene di seguito aggiornato in sede di approvazione delle procedure pianificatorie avviate dai due Comuni:

Coordinamento con la politica cantonale in materia di approvvigionamento idrico

Per quanto riguarda la politica cantonale in materia di approvvigionamento idrico, la legge cantonale affida al Cantone il compito di pianificare l'uso delle fonti di alimentazione e di promuovere le opere d'interesse sovracomunale. L'uso delle fonti d'alimentazione, nonché le opere d'interesse generale atte ad assicurare un normale approvvigionamento, sono definite dal Piano cantonale d'approvvigionamento idrico (PCAI), allestito e adottato dal Consiglio di Stato.

Il PCAI indica segnatamente i comuni che devono far capo alle proprie riserve idriche e le opere d'interesse generale necessarie ad assicurare un normale approvvigionamento e il loro grado di priorità. La procedura d'adozione del PCAI può essere avviata e portata a termine anche per singoli comprensori.

Il Consiglio di Stato, nell'ambito dell'adozione del PCAI del Bellinzonese (PCAI-B; ris. n. 748 del 23 febbraio 2005) ha sottratto Giubiasco dai comuni facenti parte del PCAI-B per inserirlo successivamente nel nuovo comprensorio di studio del PCAI della Valle Morobbia (PCAI-VMO), comprendente anche altri comuni della regione. Il progetto in esame prevede le modalità di garanzia di un approvvigionamento idrico sufficiente anche in caso di periodi siccitosi (apporto insufficiente delle sorgenti di valle) tramite allacciamento a reti che fanno capo a pozzi in falda della pianura.

Il progetto di nuovo impianto per l'approvvigionamento idrico intercomunale in esame non è in definitiva in conflitto con il PCAI già adottato dall'autorità cantonale e non presenta quindi alcun contrasto con la politica cantonale di approvvigionamento idrico. È peraltro sempre possibile reintegrare il comprensorio in oggetto nell'ambito di quanto era in origine previsto del PCAI-B.

Coordinamento con la politica cantonale in materia energetica

Si richiama qui la politica federale e cantonale in materia di energia, ed i chiari riferimenti alla promozione dell'uso di fonti energetiche indigene e rinnovabili tramite una serie di misure atte fra l'altro alla promozione dell'utilizzazione della forza idrica per la produzione di elettricità. In questo contesto è dato particolare spazio alla produzione decentralizzata di energia elettrica attraverso piccoli impianti di interesse soprattutto regionale e locale in grado di utilizzare in modo razionale e sostenibile la forza idrica.

A livello cantonale, tramite le Linee direttive 2008-2011, il Consiglio di Stato ha confermato la centralità della questione energetica nel quadro della lotta ai mutamenti climatici, della salvaguardia dell'ambiente e della salute e ribadito la necessità di potenziare la produzione di energia rinnovabile e in particolare di energia elettrica. Il ricorso all'energia idroelettrica rappresenta sicuramente una fonte di energia rinnovabile e indigena che si iscrive a pieno titolo negli strumenti necessari per l'impostazione di una politica locale e nazionale di sviluppo sostenibile, contribuendo a diversificare le nostre fonti di approvvigionamento e a ridurre la dipendenza dalle fonti di energia fossile.

L'importanza dello sfruttamento della forza idrica è uno dei punti presenti nella scheda V3 Energia del Piano direttore cantonale (PD), che tiene conto della coordinazione necessaria tra sfruttamento e protezione nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. Il PD (schede V3 e P6) sostiene in particolare la valorizzazione della forza idrica tramite recupero energetico negli acquedotti.

Contestualmente al rilascio della concessione all'utilizzazione delle acque vengono fissate tutte le misure di protezione necessarie ed adeguate a tutelare gli aspetti naturalistici e paesaggistici nell'alta valle dove sono previsti i prelievi che alimentano l'acquedotto. In questo senso, il progetto in questione rappresenta un esempio di intervento garante di un approvvigionamento sostenibile di energia elettrica, in sintonia con la politica ambientale di riduzione delle immissioni di CO₂ ed in ottemperanza alle normative vigenti di salvaguardia e protezione dell'ambiente. Esso consente di produrre energia pulita utilizzando acqua comunque già prelevata per il fabbisogno idrico, riducendo l'acquisto di elettricità e le spese di energia dei comuni coinvolti, ciò che rappresenta un'interessante opportunità a livello locale.

In generale, viene confermata dunque la conformità del progetto con la politica cantonale in materia energetica.

Dal punto di vista formale delle possibili ripercussioni su eventuali diritti acquisiti esistenti, si rileva che la concessione è richiesta a partire dal 1° gennaio 2011, successivamente quindi alla scadenza (31 dicembre 2010) della concessione delle acque della Morobbia alla Città di Bellinzona. Con decisione del 19 ottobre 2010, il Gran Consiglio ha chiarito di non voler esercitare il diritto di riversione sulle acque in oggetto (come invece indicato nel messaggio governativo 5531 del 1° giugno 2004), e di richiedere la presentazione di un nuovo messaggio ai sensi del rapporto commissionale. In quest'ultimo si richiede in particolare che la Città di Bellinzona inoltri al Consiglio di Stato entro fine 2011 la richiesta formale di concessione per lo sfruttamento delle acque della Morobbia ai sensi dell'art. 5 della Legge sull'utilizzazione delle acque (LUA del 7 ottobre 2002).

Considerato ciò e preso atto degli accordi intercorsi fra il Municipio della Città di Bellinzona ed i Municipi dei Comuni di Giubiasco, Pianezzo e S. Antonio, non sussiste alcuna incompatibilità nell'utilizzazione delle acque in oggetto. In sostanza le acque che verranno convogliate nel futuro acquedotto intercomunale della Valle Morobbia non saranno più considerate nella richiesta di rinnovo della concessione della Morobbia a favore della Città di Bellinzona.

L'aggiornamento dei PR che necessitano l'inserimento delle strutture principali dell'acquedotto e del recupero energetico (cfr. pto 4 successivo) viene approvato contestualmente alla decisione in merito al rilascio della concessione. Ciò garantisce il miglior coordinamento delle valutazioni esperite, delle decisioni che ne scaturiscono e delle misure necessarie, così come richiesto dal Tribunale cantonale.

2. Verifica da parte dei servizi dello Stato e della Confederazione

La domanda di concessione è stata sottoposta ai servizi cantonali interessati e, in data 2 dicembre 2010, agli uffici federali competenti in materia per presa di posizione.

In particolare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è stato chiesto di esprimersi ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) e all'Ufficio federale dell'energia (UFE) ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI).

L'UFE conferma la necessità di sfruttare il potenziale idroelettrico disponibile negli impianti esistenti al fine di raggiungere gli obiettivi a lunga scadenza per il futuro

approvvigionamento energetico del Paese. In questo senso, l'impianto previsto fornirebbe una produzione interessante da fonti rinnovabili ed indigene ed è preavvisato favorevolmente dal punto di vista dell'utilizzo razionale delle forze idriche.

Data la complessità dell'incarto che coordina tre distinte procedure con forte valenza ambientale, esso è stato ulteriormente discusso con UFAM in occasione di un incontro svoltosi il 17 agosto a Berna e una bozza del presente Messaggio quale base delle valutazioni cantonali è stata sottoposta all'Ufficio federale.

UFAM rileva che prelievi di acque sotterranee (incluse le sorgenti) che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente necessitano del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 29 lettera b LPAc. Prelievi da sorgenti destinati all'approvvigionamento in acqua potabile che non superano gli 80 l/s in media all'anno possono essere autorizzati, conformemente all'art. 30 lett. c LPAc senza dover tenere conto di disposizioni supplementari volte a garantire un deflusso residuale adeguato nel corso d'acqua interessato. Tuttavia, nell'ambito di altri aspetti della protezione dell'ambiente dovranno se del caso essere considerate altre disposizioni normative. L'autorità decisionale deve valutare tutti gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente in generale ed ha la facoltà di imporre le misure di protezione ritenute necessarie. In conclusione, per quanto riguarda l'applicazione della LPAc, UFAM sostiene ulteriori misure riferite a deflussi residuali, di competenza cantonale, ritenute necessarie per la tutela delle acque e invita inoltre l'Autorità cantonale a trattare e valutare congiuntamente tutti gli aspetti di rilevanza ambientale, di tutela delle acque, della natura, del paesaggio, delle foreste legati alla realizzazione globale del progetto.

Nell'ambito delle procedure pianificatorie di Giubiasco e S. Antonio, analogamente a quanto avvenuto con i rispettivi esami preliminari, il DT, per il tramite della Sezione dello sviluppo territoriale, ha curato il coordinamento delle osservazioni sugli atti pianificatori da parte dei Servizi dell'Amministrazione cantonale ed ha formulato all'autorità preposta allo svolgimento della procedura direttrice la proposta delle modalità di approvazione delle varianti di PR e di autorizzazione al dissodamento.

3. Aspetti relativi alla concessione all'utilizzazione delle acque

3.1 Il progetto

Il progetto comporta il risanamento e l'ottimizzazione del prelievo e della distribuzione dell'acqua potabile nel comparto territoriale della Valle Morobbia e prevede la costruzione di due nuovi serbatoi a Carena e a Vellano-Carmena in sostituzione dei cinque vecchi serbatoi di Carena, Melera, Melirolo, Carmena e Vellano, nonché il risanamento di alcune opere di presa non più garanti della qualità e della potabilità dell'acqua erogata. Il concetto di trasporto dell'acqua dalle nuove sorgenti sino a Giubiasco include l'integrazione dei cinque acquedotti esistenti sul territorio del Comune di Sant'Antonio (Carena, Melera, Melirolo, Carmena e Vellano) in modo da alimentare gli stessi in caso di bisogno o, viceversa, recuperarne l'acqua nei momenti d'eccedenza.

Anche per l'acquedotto del Comune di Pianezzo, che già attualmente rilascia l'acqua del troppo pieno a Giubiasco nei momenti di eccedenza, è prevista la possibilità di attingere acqua dal nuovo acquedotto a livello del serbatoio principale. Infine, un terzo nuovo serbatoio munito di recupero energetico è previsto anche sul territorio di Giubiasco in località Madonna degli Angeli.

Il concetto generale di dimensionamento delle condotte e delle centraline idroelettriche prevede una portata massima turbinata pari alla portata che si verifica alle scaturigini almeno sei mesi all'anno (con garanzia di restituzione del deflusso minimo). Le centraline presso i tre nuovi serbatoi saranno equipaggiate con un gruppo turbina-generatore, in cui la turbina Pelton è montata direttamente sull'albero del generatore asincrono e dotata del deviatore di flusso e della regolazione dello spillo con motore elettrico.

	Carena	Vellano-Carmena	Madonna degli Angeli
Dislivello sfruttato	320 m	173 m	500 m
Portata media	2'000 l/min	2'100 l/min	2'200 l/min
Potenza installata	173 kW	86 kW	281 kW
Potenza media lorda	105 kW	59 kW	180 kW
Produzione media	745'000 kWh/anno	420'000 kWh/anno	1'285'000 kWh/anno

La potenza lorda totale dell'impianto risultante ammonta a 344 kW.

La messa in parallelo con la rete elettrica, la gestione e la sorveglianza delle centraline saranno garantite da un quadro di comando completamente automatizzato. L'energia prodotta sarà immessa in rete tramite l'allacciamento alle cabine di trasformazione delle Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona più vicine ai rispettivi serbatoi.

3.2 Valutazioni ambientali sull'incidenza dei prelievi sui corsi d'acqua

L'impatto principale del progetto dell'acquedotto intercomunale della Valle Morobbia è rappresentato dalla realizzazione di 22 nuove captazioni su sei gruppi sorgivi sul versante destro della Valle, per un dimensionamento complessivo massimo di 71 l/s.

Questo aspetto è stato approfondito dai servizi interessati (Sezione protezione aria, acqua e suolo, Ufficio natura e paesaggio, Ufficio caccia e pesca, Ufficio corsi d'acqua) già nell'ambito della domanda di costruzione del 2002, con particolare attenzione all'impatto complessivo dei prelievi in oggetto lungo il versante destro della valle. L'Avviso cantonale del 5 dicembre 2003 ha fissato le dotazioni che devono essere garantite ad ogni gruppo sorgivo in conformità con i principi fissati dalla legislazione federale in materia di deflussi minimi. In particolare, le dotazioni tengono conto dei due seguenti principi:

- le dotazioni minime alle sorgenti non possono scendere al di sotto del minimo previsto per corsi d'acqua non piscicoli (art. 32 lett. b LPAc), ovverosia devono corrispondente almeno al 35% della portata Q347 per la tratta non piscicola immediatamente a valle delle captazioni;
- le dotazioni invernali (minime) devono assicurare un'influenza massima del prelievo corrispondente al 20% della portata Q347 delle tratte piscicole sottostanti (art. 30 lett. b LPAc); ciò che ha di fatto richiesto l'aumento del rilascio di dotazione previsto per alcune sorgenti.

Veniva inoltre chiarito il principio per cui tali deflussi minimi devono essere garantiti in ogni circostanza se la portata affluente lo permette. In altre parole, deflussi minimi inferiori sono accettabili solo se corrispondono alla portata naturale contingente, che in questo caso dovrà defluire integralmente in alveo (nessun prelievo è permesso). La regionalizzazione del progetto e la relativa possibilità di accedere alle acque di falda di altri comuni nei periodi più critici permette la corretta fornitura di acqua potabile all'utenza così come la garanzia del rilascio delle dotazioni fissate.

Il progetto è stato successivamente ottimizzato tramite la prevista messa in pressione delle condotte di adduzione tra le captazioni ed i serbatoi, ciò che permette di realizzare un sistema tecnicamente sostenibile e gestibile di rilascio dell'acqua in eccedenza (e nel rispetto dei deflussi minimi) direttamente ai punti di captazione.

Il sistema di regolazione delle microcentrali permette di calibrare il flusso in entrata dei serbatoi in funzione di parametri variabili (portata d'acqua alle sorgenti, fabbisogno richiesto dall'acquedotto sull'arco delle 24 ore, livello nelle vasche di carico).

L'idrologia delle sorgenti ha continuato ad essere rilevata completando la campagna di misure. L'Istituto di Scienze della terra (SUPSI) ha dichiarato affidabile la metodologia di misura delle portate adottata, e il periodo (1998-2008) sufficientemente lungo per consentire una stima adeguata del regime idrologico delle sorgenti. I rilievi indicano un'idrologia media e minima pluriennale leggermente minore di quanto stimato nel 2003. Il mantenimento delle stesse dotazioni precedentemente fissate continua quindi ad essere garante di una corretta tutela ambientale, esse contribuiscono al mantenimento della morfologia dei corsi d'acqua interessati e risultano consone alle esigenze di tutela delle componenti naturali e paesaggistiche del territorio.

Il completamento richiesto della campagna di misure sul periodo 1996-2009 non ha portato ad aggiornamenti delle portate minime dei gruppi sorgivi (complessivamente 22 l/s) ed ha rivalutato solo in minima parte la loro idrologia media (65 l/s al posto di 63 l/s).

4. Aspetti relativi alle varianti dei piani regolatori comunali

4.1 Situazione pianificatoria dei Comuni di Giubisco e S. Antonio

PR del Comune di Giubiasco

Il Comune di Giubiasco dispone di un Piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 13 dicembre 1994 con decisione n. 11313. Lo stesso è stato successivamente oggetto di specifiche procedure di variante volte alla sua integrazione e/o modifica.

In particolare il Consiglio di Stato, in data 7 marzo 2006, aveva già approvato una variante istituente una nuova zona AP-EP (nuovo bacino AAP) in località Madonna degli Angeli. Mediante la variante qui in approvazione il Comune ha così ripreso e completato la pianificazione tramite il riferimento dell'inserimento nel serbatoio di una microturbina per il recupero energetico e l'iscrizione a PR del limite boschivo a contatto con la zona edificabile, coordinando alla procedura pianificatoria l'istanza di dissodamento (precedentemente annullata dal CdS su ricorso FTAP).

Il DT ha preso posizione in merito -favorevolmente- con esame dipartimentale del 16 giugno 2010, congiuntamente alla presa di posizione per il PR di Sant'Antonio legato alla pianificazione di due serbatoi per lo stesso progetto di acquedotto intercomunale.

Il Consiglio comunale di Giubiasco ha adottato la pianificazione del serbatoio in località Madonna degli Angeli in data 11 ottobre 2010, sulla base del Messaggio municipale 14/2010 del 7 settembre 2010 e del Rapporto della Commissione della gestione del 1° ottobre 2010.

PR del Comune di Sant'Antonio

Il Comune di Sant'Antonio dispone di un Piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato l'11 dicembre 2001 con decisione n. 5832. Lo stesso è stato successivamente oggetto di specifiche procedure di variante volte alla sua integrazione e/o modifica.

In data 14 maggio 2007 il Dipartimento del territorio ha formulato esame preliminare sulla variante per la pianificazione delle infrastrutture per il nuovo acquedotto intercomunale, ritenendo sostenibile la fattibilità generale del progetto. Il Municipio è stato tuttavia invitato a puntualizzare la pianificazione di due nuovi serbatoi dotati di recupero energetico che necessitavano di una domanda di dissodamento per l'inclusione in foresta della zona di utilizzazione delle attrezzature d'interesse pubblico interessata dall'infrastruttura o dall'accesso oltre alla proposta di compenso per sottrazione di territorio agricolo conforme alla legge sul territorio agricolo (LTagr) e alle direttive in materia. Su questa variante, e sul dissodamento ad essa coordinato, il DT si è espresso favorevolmente in data 16 giugno 2010,

congiuntamente alla presa di posizione per il PR di Giubiasco legato allo stesso progetto di acquedotto intercomunale (serbatoio Madonna degli Angeli).

L'Assemblea comunale di Sant'Antonio ha infine adottato la pianificazione di tutte le infrastrutture per il nuovo acquedotto intercomunale ubicate sul proprio territorio in data 18 ottobre 2010, sulla base del Messaggio municipale ottobre 2010 e del Rapporto della Commissione della gestione del 4 ottobre 2010.

4.2 Conformità con la pianificazione superiore

Nella scheda V3 *Energia* del Piano direttore cantonale figurano le misure atte ad incrementare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili; nella scheda viene affermato il sostegno alla produzione di energia idroelettrica tramite piccoli impianti, tra i quali vengono in particolare incoraggiati quelli combinati in impianti d'acqua potabile, parallelamente sostenuti anche nella scheda P6 *Acqua*.

Il progetto di recupero energetico all'interno dell'acquedotto intercomunale della Valle Morobbia non entra in conflitto con alcuna condizione di non entrata in materia posta dalla scheda, inoltre esso prevede come richiesto un andamento dinamico delle dotazioni rilasciate ed il coordinamento con la procedura pianificatoria.

4.3 Variante del Piano regolatore di Sant'Antonio per la modifica dei piani del paesaggio, dei servizi tecnologici, del traffico e delle AP-EP

Tutte le nuove captazioni previste sono ubicate sul territorio di Sant'Antonio. Il piano dei servizi tecnologici acquedotto in scala 1:10'000 riporta correttamente tutte le delimitazioni delle zone di protezione delle acque sotterranee, captate e previste, già in vigore (approvazioni CdS del 14 febbraio 1989 e 11 dicembre 2007). Il Piano del paesaggio 1:10'000 viene così parimenti aggiornato indicando tutte le zone di protezione delle acque sotterranee già approvate.

L'art. 22 NAPR deve fare riferimento anche alla Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) e relativa Ordinanza del 28 ottobre 1998 (OPAc). Il Consiglio di Stato ne propone quindi l'aggiornamento d'ufficio in questo senso (articolo 9 del DL allegato).

In fase di progettazione, dovranno essere debitamente considerate le seguenti esigenze di protezione dei corsi d'acqua toccati:

- attraversamenti riali condotte: dovranno essere limitati al minimo gli attraversamenti dei numerosi corsi d'acqua presenti per la posa della condotta principale e delle condotte. Quelli necessari dovranno essere effettuati almeno a 1.50 metri di profondità sotto l'alveo del corso d'acqua (fa stato la parte superiore della calotta o rinfranco). Inoltre, la sistemazione dei corsi d'acqua dopo la posa della condotta deve avvenire nel modo più naturale possibile e dovrà essere ripristinata la situazione antecedente i lavori. Eventuali attraversamenti di corsi d'acqua o avvallamenti che raccolgono le acque in caso di forti precipitazioni, dovranno essere eseguiti in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque.
- distanze dai corsi d'acqua: la LPAc (art. 36a), l'OPAc (art. 41a), l'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) e le rispettive direttive federali in materia sanciscono l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto dal corso d'acqua (spazio riservato alle acque) definita a tutela della sicurezza idraulica, delle funzioni ecologiche legate alle acque e, in alcuni casi, della biodiversità. Nella fascia di rispetto non sono permesse nuove costruzioni (nemmeno accessorie), non è permessa la posa di opere di cinta e non si possono effettuare movimenti di terreno.

La superficie sottratta all'utilizzo agricolo per la formazione della strada di servizio per l'accesso al serbatoio di Carena deve essere compensata conformemente alla Ltagr. La Sezione dell'agricoltura ha verificato i valori di reddito agricolo applicati alle parti di territorio agricolo interessate dalla quantificazione del contributo pecuniario sulla base della vigente Guida federale per la stima del valore agricolo del 1° febbraio 2004 e ha indicato il valore di reddito agricolo per le particelle elencate nella seguente tabella.

Determinazione del contributo

a) I fattori che concorrono al calcolo del contributo per la diminuzione del territorio agricolo sono stati accertati come segue:

Località Carena (strada d'accesso); fmn 16, 844, 845, 846,847, 848

-	superficie sottratta alla zona agricola	mq	940
-	valore di reddito agricolo	fr/mq	0.182
-	valore commerciale o di transazione	fr/mq	< 50

- coefficiente secondo art. 3 RLTagr 25

b) Calcolo del contributo

		Α	В	С		
			Valore di	Coefficiente	Contributo	
	Identificazione		reddito	art. 3	parziale	Contributo
	fondi	Superficie	agricolo	RLTAgr	AxBxC	pecuniario
		mq	fr./mq		fr.	fr.
Riduzioni	16	30	0.18	25	137	
	844	390	0.18	25	1'775	
	845	180	0.18	25	819	
	846	125	0.18	25	569	
	847	130	0.18	25	592	
	848	85	0.18	25	387	
Tot. riduzioni		940			4'277	4'277
Contributo pecuniario (art. 3 cpv 1 RLTAgr)					4'277	
Aliquota di riduzione (art. 3 cpv 2 RLTAgr) 15%						
Riduzione in funzione della forza finanziaria (art. 3 cpv 2 RLTAgr)					-642	
Contributo pecuniario netto				3'635		

Il contributo pecuniario sostitutivo per la diminuzione del territorio agricolo del Comune di Sant'Antonio è di fr. 3'635.-.

Il decreto legislativo allegato (articolo 11) stabilisce quindi l'entità dell'importo pecuniario corrispondente all'assetto territoriale consolidato con la decisione di approvazione.

Come richiesto dal Dipartimento del territorio sono stati correttamente approfonditi e integrati gli aspetti legati all'inserimento nel Piano del paesaggio dei limiti revisionati del prato secco di importanza nazionale n. 1543. I principi di assicurare una gestione del biotopo, di mantenere a sterrato il fondo della pista d'accesso al serbatoio di Carena, di limitare l'accesso alla manutenzione dell'acquedotto e alla gestione agricola e di prevedere la copertura con assito della facciata inferiore del nuovo serbatoio di Carena, sono tutti garantiti dalla loro codifica nella normativa di PR (art. 19 lett. d e art. 27 lett. h NAPR), come auspicato dal DT.

4.4 Variante del Piano regolatore di Giubiasco per la definizione della zona AP-EP Serbatoio Madonna degli Angeli

La posizione del nuovo serbatoio discende da esigenze tecniche (anche di altitudine) legate alla corretta distribuzione dell'acqua all'utenza, alla conformazione topografica del terreno atta ad ospitare la costruzione, al confacente accesso principale già esistente, all'ottimizzazione della lotta antincendio e alla possibilità di regionalizzare l'impianto tramite l'erogazione dell'acqua in eccedenza rispetto al fabbisogno di Giubiasco ad altri comuni (in particolare Camorino e S. Antonino, comuni previsti con Giubiasco, Sant'Antonio e Pianezzo per il futuro PCAI-VMO).

Su richiesta del Dipartimento del territorio sono stati svolti approfondimenti in merito alle caratteristiche naturalistiche dell'area (nella quale non sono peraltro presenti biotopi recensiti in inventari di protezione) e al migliore inserimento della struttura architettonica del serbatoio in riguardo agli aspetti paesaggistici, considerato anche che la topografia dei luoghi determina un impatto rilevante a livello locale ma limitato ad una scala più ampia, grazie all'ubicazione in una conca del versante.

L'unico elemento naturalistico di rilievo è rappresentato da un rigagnolo di carattere temporaneo, tipico dei nostri territori, che seguendo la morfologia naturale del pendio scende verso la pianura. L'approfondimento dello studio per la progettazione del nuovo serbatoio prevede lo spostamento del piccolo corso d'acqua nel pieno rispetto dei valori paesaggistici presenti e nel rispetto delle norme vigenti. L'obiettivo è stato raggiunto in concordanza con i valori d'interesse presenti permettendo la conservazione di un elemento naturale di relativo pregio. Inoltre, i pregiudizi cagionati al bosco umido degno di protezione verranno compensati attraverso la ricostituzione del bosco con essenze indigene all'interno dell'area AP-EP al termine dei lavori. Questi principi sono garantiti grazie alla loro introduzione nelle norme di attuazione (art. 22quater NAPR).

Permane un certo impatto paesaggistico a livello locale, comunque ridimensionato dalla rivista progettazione che ha migliorato l'integrazione nel territorio del manufatto, riducendo da 8'000 a 4'500 m³ i volumi dell'edificio, la cui altezza è stata dimezzata da 13 a 7.3 metri. Le misure mitigative individuate dagli approfondimenti effettuati permettono effettivamente di ridurre l'impatto dell'edificio che ospita il serbatoio, tuttavia le ripercussioni locali sull'assetto e sull'aspetto della conca a valle dell'oratorio rimangono e sono considerate rilevanti dall'Ufficio della natura e del paesaggio che conferma il giudizio critico sull'intervento previsto. Il nuovo progetto ha comunque il pregio di garantire un migliore inserimento del serbatoio nel paesaggio. Esso può così essere accettato in considerazione dell'interesse pubblico preponderante alla realizzazione del serbatoio quale elemento del nuovo acquedotto intercomunale, che risponde alla necessità del Comune di Giubiasco di potenziare le sue fonti di approvvigionamento -il Comune infatti è confrontato con l'esigenza di abbandonare il pozzo di captazione situato in una zona fortemente esposta a pericolo d'inquinamento-, permette di risanare le strutture vetuste e non più conformi degli acquedotti privati dell'Alta Valle Morobbia e prevede un'efficace regionalizzazione tramite collegamento con gli acquedotti di altri comuni del piano, consentendo una ridistribuzione più efficiente dell'acqua sorgiva e di falda rispetto ai fabbisogni e alle disponibilità contingenti.

4.5 Programma di realizzazione e verifica della sostenibilità finanziaria

La sopportabilità finanziaria della realizzazione delle strutture legate all'acquedotto intercomunale della Valle Morobbia, totalmente a carico del Comune di Giubiasco, è stata valutata dalla Sezione degli enti locali in ragione degli accordi sottoscritti dalle parti anche in materia finanziaria (convenzione intercomunale già ratificata dal Dipartimento delle istituzioni il 2 agosto 2005).

Sulla base della documentazione di variante di PR disponibile comprendente:

- Rapporto Aggiornamento preventivo e osservazioni nell'ambito della variante di PR (Sciarini SA, 20 agosto 2010) sul calcolo specifico del costo dell'acqua potabile,
- i contenuti di ordine economico e finanziario riportati nel Messaggio municipale n. 14/2010 con cui è stato concesso al Municipio un credito di fr. 21'090'000.- da destinare alla realizzazione di nuove captazioni d'acqua potabile di sorgente nell'Alta Valle Morobbia e l'adozione della variante di PR, zona per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico di Madonna degli Angeli,
- i dati finanziari che emergono dall'aggiornamento del Piano finanziario 2011/2014 e Piano delle opere 2011/2017 del Comune, così come dai conti preventivi 2011 dell'Azienda acqua potabile,

si ritiene che le opere di cui al citato Messaggio municipale siano sostenibili in quanto sostanzialmente si autofinanziano e che di conseguenza per i conti del Comune l'intera operazione risulta ininfluente.

Inoltre, l'Ufficio della protezione e della depurazione delle acque segnala che sarebbe interessante ed opportuno esaminare, nell'ambito della realizzazione di questo progetto (fase edilizia), la possibilità di collegare le reti fognarie delle diverse frazioni della Valle Morobbia (a partire da Carena) alla rete di canalizzazioni di Pianezzo, rispettivamente all'impianto di depurazione delle acque di Bellinzona e dintorni, approfittando dei lavori e realizzando assieme le opere di collegamento, realizzando un'efficace sinergia che dovrebbe portare ad un risparmio per l'esecuzione di entrambe le infrastrutture.

4.6 Informazione e partecipazione della popolazione

In generale la popolazione è stata informata del progetto di acquedotto intercomunale dotato di recupero energetico fin dalla pubblicazione della domanda di costruzione coordinata con l'istanza di dissodamento (FU n. 26 del 1° aprile 2003 e albi comunali di Giubiasco, Sant'Antonio e Pianezzo dal 2 al 17 aprile 2003) e susseguente rilascio nel 2004 della licenza edilizia -e relativo credito- in seguito cassata dal Consiglio di Stato, ciò che è anche stato ampiamente ripreso dai media. In quest'ambito, il 5 e il 6 giugno 2004, è stata organizzata una visita per la popolazione alle attuali captazioni ed è stato presentato il progetto di nuovo acquedotto (cfr. Rapporto Commissione della gestione sul MM 14/2010).

Inoltre, in seguito alla prima pubblicazione da parte del DFE della richiesta di concessione (FU n. 58 del 24 luglio 2009¹), la relativa documentazione è stata messa a disposizione degli interessati presso l'Ufficio dell'energia e presso il Settore tecnico del Comune di Giubiasco per un periodo di 30 giorni.

Per quanto riguarda gli atti pianificatori, si ricorda che la pianificazione del serbatoio di Giubiasco in località Madonna degli Angeli è già stata oggetto di una procedura completa ai sensi della LALPT nel corso del 2006, risultata allora incontestata.

Nell'ambito della presente procedura di approvazione, la variante del PR di Giubiasco è stata pubblicata all'albo comunale il 15 settembre 2010. I proprietari in località Madonna degli Angeli sono stati informati con una comunicazione scritta. Gli atti sono stati messi a disposizione degli interessati presso la cancelleria comunale dal 16 al 30 settembre 2010, data entro cui potevano essere presentate le osservazioni in merito. Il Municipio di Giubiasco sottolinea inoltre l'organizzazione di varie serate informative inerenti al progetto di acquedotto intercomunale della Valle Morobbia abbinato al recupero energetico.

12

¹ pubblicazione ripetuta sul FU n. 91 del 16 novembre 2010 in ossequio al coordinamento delle procedure di concessione, pianificatoria e di dissodamento

A Sant'Antonio, Comune dove peraltro l'adozione della variante è stata sancita dall'Assemblea comunale, il Municipio segnala di avere svolto una serata informativa alla popolazione il 4 ottobre 2010.

Su queste basi, a mente del Consiglio di Stato l'informazione e la partecipazione della popolazione alla formazione dei piani di utilizzazione di Giubiasco e Sant'Antonio ai sensi della LALPT è stata garantita in maniera sufficiente.

5. Aspetti relativi ai dissodamenti

Gli aspetti relativi ai dissodamenti sono stati valutati dalla Sezione forestale sulla base della Legge federale sulle foreste (LFo), dell'Ordinanza sulle foreste (OFo), della Legge cantonale sulle foreste (LCFo), del Regolamento della legge cantonale sulle foreste (RLCFo) e della Legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm).

a) Ritenuto in fatto

Con domanda del mese di agosto 2009 il Municipio di Giubiasco ha richiesto il dissodamento definitivo di una superficie di 2'494 mq di area boschiva sui mappali n. 2026, 2043 e 2044 RFD di Giubiasco (appartenenti a diversi proprietari), allo scopo di realizzare un nuovo serbatoio per la raccolta di acqua potabile in località "Madonna degli Angeli". La delimitazione della zona AP-EP, nonché del relativo dissodamento, è stata leggermente modificata nella sua entità rispetto a quanto proposto e valutato in sede di esame preliminare (2'111 mq): ciò è dovuto alla modifica della forma e delle dimensioni del serbatoio in seguito alle richieste formulate dal Dipartimento del territorio a tutela degli aspetti paesaggistici del comparto (cfr. pto 3.4).

Con domande del mese di agosto 2009 e del mese di novembre 2009, il Municipio di Sant'Antonio ha richiesto il dissodamento definitivo di una superficie di 958 mq di area boschiva sui mappali n. 15, 250, 252 e 253 RFD di Sant'Antonio (appartenenti a diversi proprietari), allo scopo di realizzare un nuovo serbatoio per la raccolta di acqua potabile in località "Vellano" e il dissodamento definitivo di una superficie di 479 mq di area boschiva sui mappali n. 849 e 853 RFD di Sant'Antonio (appartenenti a diversi proprietari), allo scopo di realizzare una strada di accesso al nuovo serbatoio per la raccolta di acqua potabile di Carena.

Trattandosi di domande di dissodamento inerenti un progetto unitario (acquedotto intercomunale della Valle Morobbia), pur trovando collocazione in due diversi Comuni, gli incarti di dissodamento vengono trattati congiuntamente.

Le domande di dissodamento sono state pubblicate sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino n. 91 del 16 novembre 2010 e gli atti sono rimasti esposti nei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni, per l'esattezza dal 30 novembre al 30 dicembre 2010.

Entro i termini stabiliti sono state inoltrate quattro osservazioni: una congiunta da parte di Pro Natura Ticino, Bellinzona e WWF Svizzera italiana, una dalla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca, una da parte del signor Giancarlo Jorio di Giubiasco e una da un gruppo spontaneo di Cittadine e Cittadini di Giubiasco, seguita da 20 sottoscrizioni.

Sulla base dei preavvisi dei servizi consultati, nessuno dei quali si è opposto ai dissodamenti in esame, delle osservazioni rientrate e delle rispettive risposte di cui al cap. IV, il Consiglio di Stato -su proposta della Sezione forestale- formula le seguenti

b) Considerazioni in diritto

In termini generali, giusta l'articolo 3 LFo, l'area forestale non va diminuita. La foresta deve venire conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 lb 327 consid. 2). Ne conseque che i

dissodamenti sono di principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo).

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFo può venir concessa una deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e se sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:

- a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
- b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio;
- c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

Non sono considerati gravi motivi interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo). Va inoltre tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).

Perché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta viene assunto in ogni caso come dato e non deve essere dimostrato neanche quando si tratta di una ben determinata area destinata al dissodamento. Molto più importante, invece, è dimostrare che le ragioni del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 lb 327 consid. 2). A norma dell'art. 7 cpv. 1 LFo, ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione. Eccezionalmente tale compenso può effettuarsi in altre regioni per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare (art. 7 cpv. 2 LFo). Giusta l'art. 7 cpv. 3 LFo, invece del compenso in natura, in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Giusta l'art. 14 RLCFo, al proprietario che non è in grado di provvedere al rimboschimento di compensazione è fatto obbligo di versare una tassa, destinata a interventi in altre regioni approvati dalla Sezione. Giusta l'art. 15 RLCFo, è prelevato pure un contributo di compensazione, equivalente alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva ed il valore assunto a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi del compenso di cui all'art. 14 RLCFo. Giusta l'art. 11 cpv. 1 OFo, l'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente.

Nel caso specifico, il dissodamento definitivo richiesto per la realizzazione di tre serbatoi per l'accumulo di acqua potabile, di cui due con relativi nuovi accessi carrabili, ammonta complessivamente a 3'931 mq. In territorio del Comune di Giubiasco, il dissodamento di 2'494 mq in località "Madonna degli Angeli" interessa un bosco di castagno di ca. 60 anni. In territorio del Comune di Sant'Antonio, il dissodamento (di complessivi 1'437 mq) in località "Carena" interessa 479 mq di bosco misto di latifoglie di ca. 60 anni, mentre in località "Vellano" interessa 958 mq di bosco di castagno di ca. 80 anni. Per tutti e tre i comparti di bosco toccati dal progetto, la funzione prevalente è di tipo paesaggistico. In relazione alle opere per le quali si richiede il dissodamento, i perimetri delle aree che si intendono dissodare appaiono correttamente dimensionati.

Per quanto concerne la necessità preponderante, si evidenzia che i tre serbatoi per l'acqua potabile previsti in territorio di Giubiasco e Sant'Antonio si rendono necessari per esigenze d'approvvigionamento idrico nell'ambito del nuovo acquedotto intercomunale della Valle Morobbia. In questo senso, il Comune di Giubiasco evidenzia la necessità di potenziare le proprie fonti di approvvigionamento idrico, tenuto conto dell'esigenza di abbandonare un pozzo di captazione situato in una zona fortemente esposta a pericolo d'inquinamento. L'interesse pubblico è pertanto indubbio. Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene che la necessità preponderante delle opere per le quali è richiesto il dissodamento rispetto all'interesse alla conservazione della foresta sia data.

Nel merito dell'ubicazione vincolata, va sottolineato che le previste opere devono integrarsi nel sistema di distribuzione esistente, nel rispetto di ben determinate quote altimetriche, le quali devono garantire un funzionamento ottimale dell'impianto nel suo complesso. L'ubicazione è dunque condizionata da tali aspetti e non vi sono alternative possibili per la realizzazione dell'impianto al di fuori dell'area boschiva.

Per quel che riguarda la congruenza con la pianificazione territoriale, si segnala che l'opera è prevista dalla pianificazione locale (variante di Piano regolatore) e si giustifica dal profilo tecnico. Le condizioni della pianificazione del territorio possono quindi dirsi materialmente soddisfatte.

Non vi sono inoltre, al riguardo, aspetti rilevanti di protezione della natura o di tutela ambientale che possano risultare compromessi in seguito alla realizzazione del nuovo impianto. Per quel che concerne il serbatoio sul territorio di Giubiasco, a livello paesaggistico si prende atto che è stato in parte possibile contenere l'impatto della costruzione, prendendo in considerazione una variante edilizia che prevede il parziale interramento dell'impianto. Va inoltre considerato il fatto che la sostenibilità ambientale del progetto nella sua globalità è legata in primo luogo al mantenimento dei deflussi minimi conformemente ai disposti della Legge federale sulla protezione delle acque. Nel merito, il Dipartimento del territorio si è espresso positivamente al riguardo della fattibilità dell'opera, che ha una valenza regionale.

Per quanto concerne il compenso, l'istanza presentata non prevede il rimboschimento della superficie dissodata definitivamente, in conformità con quanto stabilito dagli articoli 7 cpv. 1 e 7 cpv. 2 LFo, bensì il versamento di una tassa di compensazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LFo. In via del tutto eccezionale questa proposta, essendo la regione già fortemente boscata, incontra piena approvazione.

Nella fattispecie la tassa di compensazione, fissata in CHF 20.- per mq dissodato definitivamente e applicata a una superficie complessiva di 3'931 mq, ammonta in totale a CHF 78'620.- (settantottomila/620). Essa va posta a carico dei Municipi dei Comuni di Giubiasco e di Sant'Antonio, suddivisa secondo le superfici effettive di dissodamento ricadenti nei rispettivi confini giurisdizionali. Questa tassa sarà destinata alla realizzazione di progetti a favore della protezione della natura e del paesaggio approvati dalla Sezione forestale, secondo quanto previsto dall'art. 7 cpv. 3 LFo. Ritenuto infine che il dissodamento è richiesto per un'opera d'interesse pubblico, si rinuncia al prelievo del contributo di compensazione o "plus-valore" (art. 15 cpv. 3 RLCFo).

c) Decisione di dissodamento

Tutto ciò considerato, sono adempiute le condizioni per rilasciare l'autorizzazione ai dissodamenti richiesti; il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione forestale, propone di accogliere le domande di dissodamento presentate dai Municipi di Giubiasco e Sant'Antonio alle condizioni poste dagli articoli 12 a 15 dell'allegato Decreto legislativo.

IV. OSSERVAZIONI RIENTRATE IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INCARTO

Per quanto riguarda la possibilità di ricorso contro la decisione globale del Gran Consiglio, essa è data solo dopo l'espressione della volontà del Parlamento. La procedura LUA, che diventa procedura direttrice per giungere alla decisione globale, non prevede infatti la possibilità di formulare opposizioni o ricorsi e, invero, non invita neppure ad esprimere osservazioni al momento della pubblicazione della domanda di approvazione. Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia opportuno, considerato il coordinamento con la procedura LALPT particolarmente attiva nell'ambito della garanzia dell'informazione e della partecipazione della popolazione, di aprire la possibilità di formulare osservazioni all'indirizzo dell'autorità di approvazione già in questa fase. Le osservazioni rientrate in seguito alla pubblicazione

degli atti sono stati quindi recepite dal Consiglio di Stato quali osservazioni al progetto, nel merito delle quali il CdS propone le sue considerazioni in questa sede all'attenzione dell'autorità di approvazione.

Contestano il progetto di realizzazione dell'acquedotto intercomunale della Valle Morobbia Pro Natura Ticino e WWF Svizzera italiana (osservazioni del 4 gennaio 2011), il sig. G. Jorio (osservazioni dell'11 gennaio 2011), il gruppo Cittadine e cittadini di Giubiasco (osservazioni del 15 gennaio 2011) e la Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (osservazioni del 17 gennaio 2011).

Pro Natura Ticino e WWF Svizzera italiana; Bellinzona

Le due associazioni richiamano le osservazioni già inoltrate al Consiglio di Stato in seguito alla prima pubblicazione della richiesta di concessione (FU 58/2009).

Pur riconoscendo al Comune l'ottimizzazione della rete di distribuzione dell'acqua potabile (riduzione delle perdite), la riduzione, nel corso degli anni, del fabbisogno idrico pro-capite e dell'acqua erogata, la riduzione delle previste captazioni e il rispetto dei deflussi minimi stagionali definiti dall'autorità cantonale, Pro Natura e WWF ritengono ancora critici i seguenti punti:

- a) impatto del progetto nella parte superiore della Valle Morobbia anche in seguito al non rispetto della LPAc nella definizione dei deflussi minimi che restano globalmente al di sotto dei deflussi minimi di magra naturali. Mancano informazioni relative agli sfiori tecnici alle captazioni che non sarebbero garantiti;
- b) viene messa in dubbio la necessità preponderante dell'opera; la giustificazione dell'evoluzione del fabbisogno idrico non sarebbe coerente con gli scenari della futura richiesta in acqua potabile.
- c) mancanza di una visione globale: le sorgenti della Valle Morobbia non garantiscono di sopperire al fabbisogno dell'utenza allacciata e la messa in rete degli acquedotti richiede una valutazione d'insieme degli aspetti ecologici ed economici che fa difetto nell'incarto in esame in quanto estratto dal PCAI-B.

Nelle proprie osservazioni il Municipio di Giubiasco afferma che uno studio in merito alla gestione degli sfiori verrà allestito in fase di progettazione esecutiva (impianto di telegestione che garantirà il solo prelievo limitatamente allo stretto fabbisogno idrico). Per quanto attiene agli scenari di fabbisogno rileva che gli stessi discendono da valutazioni su basi statistiche e tecniche anche sul principio di regionalizzazione dell'opera. Infine, l'approccio globale invocato dagli osservanti verrà garantito nell'ambito del PCAI-VMO che comprende e lega comuni della valle e del piano nei propri fabbisogni.

Valutazione del Consiglio di Stato

- a) Le condizioni di prelievo delle acque sono conformi alla LPAc oltre che alla scheda V3 del PD. I rilasci stagionali differenziati sono stati definiti sulla base degli interessi elencati all'art. 33 LPAc. Gli sfiori concorrono all'aumento del deflusso residuale nel corso d'acqua ma non possono essere vincolati dall'autorità nella misura in cui il deflusso minimo resta conforme alla legislazione vigente. Nella fattispecie, le dotazioni individuate sono state valutate favorevolmente da tutti i servizi cantonali interessati, nessuno dei quali ne ha richiesto l'aumento.
 - Le modalità per l'ulteriore rilascio dei quantitativi di sfioro alle singole opere di captazione saranno elaborate ed integrate in fase di progettazione esecutiva (impianto di tele-gestione).

- b) La necessità preponderante dell'opera, che necessita di dissodamenti, è giustificata nell'ambito delle valutazioni richieste dalle relative autorizzazioni citate, a cui si rimanda (cap. III pto 5).
 - In merito al calcolo del fabbisogno idrico futuro del Comune di Giubiasco, esso è stato controllato dall'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria sulla base dei parametri normalmente adottati:
 - abitanti equivalenti (AE)²: nell'ambito del PCAI la popolazione residente è definita in base ai dati USTAT in collaborazione con il Servizio cantonale di ricerca e d'informazione statistica del Canton Vaud, ciò che permette di avere indicazioni specialistiche sull'evoluzione della popolazione uniformi su tutto il comprensorio cantonale. Per l'orizzonte 2050, sono stati valutati 9'283 abitanti residenti per Giubiasco e 193 abitanti residenti per S. Antonio. Per il calcolo dell'evoluzione dei posti di lavoro è stata mantenuta la stessa proporzione d'aumento degli abitanti residenti: da 2'738 a 3'067 per Giubiasco e nessun aumento dei 22 posti di lavoro a S. Antonio. Non si prevede nessun aumento per i posti turismo, poiché il numero delle infrastrutture alberghiere è momentaneamente in diminuzione e l'offerta dei posti letto in residenze secondarie è superiore alla richiesta. I posti turismo considerati per il 2010 e per il 2050 sono quindi 932 per Giubiasco e 736 per S. Antonio;
 - quantitativi d'acqua consumati annualmente in funzione delle stagioni: calcolati sulla base del consumo medio annuo (300 l/g/AE*365g=109'500 l/AE) e del consumo massimo durante i mesi estivi (luglio e agosto: 500 l/g/AE*62g=31'000 l/AE). Ne deriva il consumo medio giornaliero durante i restanti 303 giorni dell'anno: 109'500 l/AE-31'000 l/AE=78'500 l/AE:303g=259 l/g/AE;
 - determinazione degli AE estivi (tutti i residenti, posti lavoro e posti turismo) e gli AE durante il resto dell'anno (AE permanenti, che non tengono in considerazione le residenze secondarie). Si ottengono 10'520 AE estivi e 9'646 AE permanenti nel 2010, rispettivamente 11'379 AE estivi e 10'744 AE permanenti nel 2050.

Per calcolare il quantitativo d'acqua che dovrà fornire il nuovo acquedotto si considera quindi

- la differenza tra il consumo medio degli AE permanenti (259 l/g/AE) e la produzione media delle fonti d'approvvigionamento comunali esistenti, durante dieci mesi all'anno;
- la differenza tra il consumo massimo degli AE estivi (500 l/g/AE) e la produzione di magra delle fonti di approvvigionamento comunali esistenti, durante i due mesi

Dalla somma di questi deficit ne risulta un quantitativo pari a 508'389 mc annui nel 2010, rispettivamente 621'157 mc annui nel 2050. Il fabbisogno totale di S. Antonio è sommato al deficit di Giubiasco in quanto le attuali fonti di S. Antonio confluiranno nei nuovi serbatoi e le sue frazioni saranno servite dal nuovo acquedotto.

In conclusione, i dati proposti concernenti il deficit idrico dei Comuni di Giubiasco e Sant'Antonio, da compensare tramite il nuovo acquedotto della Valle Morobbia, ossia 435'000 mc annui nel 2010 e 629'000 mc annui nel 2050, sono conformi ai risultati ottenuti in base agli stessi criteri per tutti i comprensori di PCAI del Cantone Ticino.

c) Si rileva che il PCAI del Bellinzonese non ha in origine indicato la necessità di un'ulteriore diversificazione delle fonti d'approvvigionamento oltre il nuovo pozzo nella falda di Gnosca-Gorduno.

-

² 1 residente = 1 AE, 1 posto turismo = 2/3 AE, 1 posto lavoro = 1/3 AE

Tuttavia, nel rispetto della volontà politica inequivocabilmente espressa dal Consiglio comunale di Giubiasco, il quale in data 18 aprile 2004 ha approvato il progetto dell'acquedotto della Valle Morobbia e stanziato il relativo credito quasi all'unanimità, il Consiglio di Stato ha deciso di permettere la definizione del nuovo comprensorio di PCAI-VMO, comprendente, oltre al Comune di Giubiasco, altri comuni viciniori, in particolare quello di Camorino che dispone di un pozzo con forte potenzialità di emungimento. Questo perché, pur senza particolari approfondimenti, già si intravedeva la possibilità di compensare gli ammanchi per il Comune di Giubiasco, qualora dovesse realizzare l'acquedotto della Valle Morobbia, tramite un collegamento con il pozzo di Camorino.

Nell'ambito del PCAI, il Consiglio di Stato non ha mai negato la possibilità al Comune di Giubiasco di realizzare per conto proprio l'acquedotto della Valle Morobbia, in quanto le sorgenti che si intendono captare non sono fonti necessarie per approvvigionare altri comprensori e comunque è necessario prevedere una soluzione tecnica per risolvere i problemi di approvvigionamento idrico di Giubiasco, in particolare per l'eliminazione dell'attuale pozzo ubicato in zona fortemente esposta a pericoli di inquinamento.

In caso di collegamento con Camorino, ed eventualmente S. Antonino, l'acqua in esubero proveniente dalle sorgenti della Valle Morobbia nei periodi di portata media permetterebbe in effetti di sostituire l'acqua pompata dai due Comuni, anche se ciò resta di importanza relativa ai fini del finanziamento dell'acquedotto della Valle Morobbia. Il risparmio sul costo di pompaggio per i due Comuni sarebbe infatti di una decina di centesimi al metro cubo, per un importo annuo valutato in 20-30 mila franchi.

Per tutti i motivi elencati il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere le contestazioni di cui sopra.

Sig. Giancarlo Jorio; Giubiasco

Il sig. Jorio contesta l'adeguatezza della base pianificatoria cantonale in materia di approvvigionamento idrico (PCAI) per il progetto in discussione (PCAI-MVO non ancora approvato e inserimento formale del Comune di Giubiasco nel PCAI-B).

- a) Dal punto di vista formale, il sig. Jorio non concorda con la scelta del Municipio di Giubiasco di sottoporre al Legislativo comunale il credito necessario alla realizzazione del progetto e l'adozione della variante di PR (MM n. 14/2010) prima di avere ottenuto la concessione all'utilizzazione delle acque. Egli afferma che in tal modo la popolazione non sia stata correttamente informata sul progetto dell'acquedotto e sull'alternativa dell'allacciamento all'acquedotto del Bellinzonese, e non sia stata data la facoltà concreta di sottoporre a referendum la decisione del Consiglio comunale. Sarebbe pure stata omessa l'informazione e la partecipazione della popolazione in merito alla variante di PR ai sensi dell'art. 32 LALPT.
- b) Nel merito del progetto, l'acquedotto intercomunale della Valle Morobbia andrebbe inserito in un contesto di sviluppo regionale sotto il profilo politico, tecnico ed economico. In questo senso, l'allacciamento all'acquedotto del Bellinzonese andrebbe preferito per motivi finanziari, per la sicurezza del sufficiente approvvigionamento idrico di Giubiasco, per la qualità dell'acqua, per la sottrazione di acque all'impianto idroelettrico esistente (AMB), per l'incidenza ambientale nell'alta Valle Morobbia e in località Madonna degli Angeli. Inoltre, si lamenta la mancanza di un RIA che accompagni il progetto.

In conclusione, il sig. Jorio chiede di non rilasciare la concessione e di non approvare la variante di PR con autorizzazione al dissodamento e chiede di essere sentito nell'ambito della presente procedura decisionale.

Il Municipio di Giubiasco, nelle sue osservazioni, contesta di aver voluto evitare la pubblicazione del progetto richiamando i passi intrapresi in questo senso. Contesta pure le valutazioni finanziarie del sig. Jorio, puntualizzando e aggiornando le cifre tenuto conto dei sussidi cantonali, degli effettivi costi della partecipazione di Giubiasco al PCAI-B e di risanamento degli acquedotti dell'alta valle, e di opportunità di produzione energetica nel nuovo impianto. Inoltre, il paventato insufficiente quantitativo d'acqua fornito dalle sorgenti della Valle Morobbia si presenterebbe al massimo per 90 giorni sull'arco di 15 anni e la garanzia della qualità dell'acqua sorgiva sarebbe data con minor rischio rispetto all'acqua di falda. La produzione complessiva di energia elettrica delle tre microcentrali è maggiore a quella che produrrebbe AMB con lo stesso volume d'acqua; viene inoltre sottolineata la mancata presa in considerazione del fabbisogno energetico per il pompaggio delle acque di falda di Gnosca.

Infine, il progetto è stato accompagnato da valutazioni ambientali sia sull'incidenza nell'alta valle che in località Madonna degli Angeli.

Valutazione del Consiglio di Stato

a) Sul coordinamento delle procedure si rimanda al cap. I del presente messaggio. Dal profilo formale il Consiglio di Stato richiama la correttezza del coordinamento delle procedure di dissodamento e pianificatoria, entrambe correlate alla procedura di concessione ai sensi della Legge sull'utilizzazione delle acque (procedura direttrice), per la quale è competente il Legislativo cantonale. Con lettera del 22 dicembre 2009 ai Comuni interessati, peraltro, il Dipartimento del territorio aveva già definito con chiarezza l'iter procedurale previsto per il progetto.

Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni del Consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum. La decisione del Consiglio comunale di Giubiasco concernente l'adozione dell'11 ottobre 2010 del rinnovo del credito aggiornato in fr. 21'090'000.- per la realizzazione dell'acquedotto intercomunale è stata pubblicata all'albo comunale a partire dal 13 ottobre 2010, con l'indicazione della contestuale adozione della variante di PR della zona AP-EP di Madonna degli Angeli. Da rilevare che nel periodo di pubblicazione non è stato interposto ricorso né lanciato referendum.

Si segnala tuttavia per inciso che allo scrivente Consiglio è successivamente giunto un ricorso (28 marzo 2011) contro la decisione citata sulla base della legge organica comunale (art. 208 LOC) da parte di due cittadini del Comune. Dopo esame del gravame, il 17 agosto 2011 lo stesso CdS lo ha dichiarato manifestamente tardivo e quindi irricevibile. A titolo meramente abbondanziale il CdS ha comunque rilevato come l'autorità comunale abbia adottato la citata decisione con conoscenza di causa, sulla base di un progetto e di un preventivo definitivi e al termine di un iter procedurale corretto.

Formalmente inoltre, lo stanziamento del credito in rassegna non costituisce uno strumento di pianificazione del territorio, per cui non soggiace all'ossequio delle norme della LALPT relative all'obbligo d'informazione e partecipazione della popolazione. Le stesse sono state applicate alla procedura di approvazione degli atti pianificatori (cfr. pto 3.6 del presente messaggio). Si rileva peraltro che il Rapporto di pianificazione depositato presso la Cancelleria comunale di Giubiasco dal 16 al 30 settembre 2010

contempla pure le ripercussioni finanziarie del progetto. Il preventivo spesa (Sciarini SA 20 agosto 2010) e il MM 14/2010 sono inoltre stati allegati agli atti di PR depositati.

b) Sulle particolarità tecniche e finanziarie del progetto si rimanda alla dettagliata presa di posizione del Municipio di Giubiasco puntualizzando quanto segue: seppure scorporato dal progetto del PCAI-B, l'acquedotto intercomunale appare comunque conforme ai principi della legge sull'approvvigionamento idrico, il cui spirito vuole scostarsi dalla politica d'approvvigionamento limitata al solo contesto comunale, ma promuovere una gestione globale che permetta di trovare delle soluzioni a livello regionale per ovviare ai problemi locali. Le nuove fonti d'approvvigionamento idrico e le opere d'interesse intercomunale tengono in questo senso in considerazione esuberi e deficit a livello regionale, tramite il collegamento degli acquedotti alimentati da acque sorgive, rispettivamente di falda.

La risoluzione d'adozione del PCAI-B indica che la realizzazione dell'acquedotto della Valle Morobbia potrà beneficiare di sussidi previsti nell'ambito della LApprl unicamente per opere relative al risanamento dell'acquedotto del Comune di S. Antonio. Al momento attuale è prematuro indicare l'importo dei sussidi cantonali che verranno valutati nell'ambito dello studio del PCAI-VMO.

Le acque sorgive interessate dal progetto sono tutelate dalle già vigenti zone di protezione delle acque sotterranee conformi a LPAc e OPAc, mentre la tutela delle acque superficiali è garantita dalla predisposizione di deflussi residuali pure conformi alla LPAc che, in quanto elementi costitutivi della concessione, saranno oggetto di verifica e controllo da parte dell'Autorità. Nel merito degli altri aspetti ambientali (in particolare quelli di ordine paesaggistico e naturalistico) giova osservare che gli accorgimenti adottati a seguito dell'esame preliminare delle varianti di Piano regolatore hanno contribuito a migliorare il progetto, riducendone l'impatto complessivo.

Dal punto di vista energetico l'acqua che in futuro non sarà più a disposizione nella nuova concessione per lo sfruttamento nell'impianto esistente della Morobbia della Città di Bellinzona non causa sicuramente delle perdite quantitative e anche dal punto di vista qualitativo l'incidenza è minima. Qualitativamente appare evidente che qualsiasi utilizzo di uno stesso quantitativo d'acqua su un salto più grande, a parità di rendimenti, non può che aumentare la produzione di energia idroelettrica. Nel caso in questione il quantitativo d'acqua massimo turbinabile di ca. 1.2 mio di m³/annui se utilizzato sulla base della futura nuova concessione per l'esistente centrale della Morobbia su un salto lordo di 377.5 m (dalla diga alla restituzione) produrrebbe poco più di 1 milione di kWh.

Utilizzando la stessa acqua nelle tre previste centraline sull'acquedotto comprese fra i 1'380 m.s.m. e 380 m.s.m. (ossia 1'000 m di salto lordo netto) la produzione si attesta attorno ai 2.4 mio di kWh. In altre parole la produzione idroelettrica tramite le tre future centraline sull'acquedotto risulterebbe quasi 2.5 volte superiore rispetto a quanto oggi prodotto con la centrale della Morobbia. Oltre a ciò, per un bilancio energetico completo bisogna anche considerare il fabbisogno energetico per l'attuale pompaggio dal pozzo di ca. 240'000 kWh/annui che verrebbe a cadere. Dal punto di vista qualitativo effettivamente passa da produzione si una giornaliera/settimanale ad una produzione di banda. Questo "scadimento qualitativo" per la copertura dei fabbisogni cantonali è comunque irrilevante a fronte di un aumento di produzione di 2.5 volte, del quantitativo irrisorio rispetto alle capacità di stoccaggio presenti in Ticino e della futura richiesta di energia di banda ipotizzabile con la nuova politica energetica federale.

Infine, l'impianto previsto non è formalmente sottoposto ad esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi della relativa ordinanza federale. Nondimeno gli aspetti ambientali sono stati integralmente e correttamente valutati nell'ambito della

procedura pianificatoria ai sensi dell'art. 47 OPT, anche sulla base di specifiche perizie richieste dal Dipartimento del territorio (Nuovo serbatoio acqua potabile Madonna degli Angeli, Valutazione degli elementi naturali, Bomio&Fürst SA, agosto 2010; visualizzazioni 3D su aspetti naturalistici e inserimento paesaggistico).

Per tutti i motivi elencati il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere le contestazioni di cui sopra.

Gruppo Cittadine e cittadini di Giubiasco (primo firmatario sig. Giorgio Girardi)

I firmatari ricordano la precedente richiesta di credito del 2004 per la realizzazione dell'acquedotto intercomunale della Valle Morobbia (procedura ai sensi della Legge edilizia caduta su decisione del Consiglio di Stato confermata dal TRAM) e contestano la nuova richiesta del Municipio che non ha atteso l'ottenimento della concessione all'utilizzazione delle acque, l'adozione del piano di approvvigionamento idrico della Valle Morobbia, l'approvazione delle modifiche del PR e l'autorizzazione ai dissodamenti.

Il Gruppo lamenta un'informazione dei cittadini di Giubiasco da parte del Municipio sul progetto insufficiente per permettere di esercitare il loro diritto di referendum sull'investimento adottato dal Legislativo comunale, infatti il periodo per la raccolta delle firme non ha corrisposto con il deposito degli atti di progetto e non è stata presentata l'alternativa dell'allacciamento all'acquedotto intercomunale di Bellinzona per un costo molto più contenuto.

Il Gruppo chiede che una sua delegazione sia sentita dalla Commissione dell'energia del Gran Consiglio, competente per l'esame delle osservazioni.

Gli aspetti sollevati dai firmatari si riallacciano ad osservazioni già formulate in particolare dal sig. Jorio. Il Consiglio di Stato rimanda alle valutazioni e alle conclusioni di cui sopra.

Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP); Davesco-Soragno

La FTAP chiede di respingere la richiesta di concessione per l'utilizzo delle acque pubbliche della Valle Morobbia, di non approvare le modifiche dei PR di S. Antonio e Giubiasco e di non autorizzare i rispettivi dissodamenti in quanto il Comune di Giubiasco figura all'interno del comprensorio del PCAI-B, adottato dal CdS, mentre il PCAI-VMO non è ancora stato approvato dall'autorità cantonale. Inoltre si fa riferimento a motivi di ordine finanziario, di garanzia dell'approvvigionamento idrico di Giubiasco, di qualità dell'acqua sorgiva, di efficienza dell'utilizzo della forza idrica, di impatto ambientale in un comparto già segnato dalla realizzazione di un bacino di accumulazione e si lamenta l'assenza di uno studio dell'impatto sull'ambiente.

Gli aspetti sollevati dalla FTAP si riallacciano ad osservazioni già formulate da Pro Natura Ticino e WWF Svizzera italiana o dal sig. Jorio. Il Consiglio di Stato rimanda alle valutazioni e alle conclusioni di cui sopra.

V. CONSEGUENZE FINANZIARIE PER IL CANTONE

L'approvazione del Decreto che vi sottoponiamo avrà quale beneficio per il Cantone un introito di Fr. 34'400.-, quale tassa unica di concessione.

In base alla modifica del 13 dicembre 1996 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI RS 721.80; art. 49) gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo.

VI. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

Il rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque di diversi gruppi sorgivi in Valle Morobbia per l'alimentazione dell'acquedotto intercomunale con recupero di energia idroelettrica è coerente con le Linee direttive (2.3 Riscaldamento climatico, ambiente e energia). In particolare, per la produzione efficiente di energia ed energie rinnovabili l'obiettivo è quello di valorizzare e di ottimizzare il patrimonio derivante dalla risorsa acqua incrementando la produzione di energia elettrica.

L'approvazione del presente messaggio non comporta spese di gestione corrente per il Cantone.

VII. CONCLUSIONI E PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato

- tenuto conto della richiesta di concessione presentata dai Municipi di Giubiasco, Pianezzo e Sant'Antonio;
- tenuto conto delle richieste di approvazione delle varianti dei PR del Comune di Giubiasco e del Comune di Sant'Antonio, adottate dai rispettivi legislativi comunali, e relative richieste di dissodamento;
- sentiti gli Uffici federali e cantonali interessati;
- valutate le osservazioni rientrate in seguito alla pubblicazione degli atti;
- considerato che l'impianto dell'acquedotto intercomunale abbinato a recupero energetico tramite tre piccole centrali idroelettriche rispetta pienamente la legislazione in materia di protezione delle acque e non lede in maniera preponderante interessi specifici alla protezione dell'ambiente;
- considerati gli intendimenti di politica energetica del Cantone e della Confederazione, e quelli di politica cantonale in materia di approvvigionamento idrico

ritiene che la concessione debba essere rilasciata e le varianti di PR e i dissodamenti approvati in quanto:

l'impianto si inserisce negli obiettivi energetici della Confederazione e del Cantone, in particolare per quanto concerne la promozione delle piccole centrali idroelettriche ed il sostegno alla forza idrica.

Sentito il preavviso dei servizi cantonali e federali competenti, il Consiglio di Stato, con questo Messaggio, vi propone il rilascio della Concessione per l'utilizzazione delle acque di diversi gruppi sorgivi in Valle Morobbia per l'approvvigionamento in acqua potabile dei Comuni allacciati al nuovo acquedotto intercomunale della Valle Morobbia combinato con la produzione di energia idroelettrica per la durata di 40 anni, l'approvazione delle varianti dei PR di Giubiasco e Sant'Antonio e le relative autorizzazioni al dissodamento.

In considerazione di quanto precede vi chiediamo di dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis Il Cancelliere, G. Gianella

Allegate: tre planimetrie timbrate e firmate Sezione forestale cantonale e recanti la data 10 maggio 2011

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rilascio ai Municipi di Giubiasco, Pianezzo e Sant'Antonio, della concessione per l'utilizzazione delle acque di diversi gruppi sorgivi in Valle Morobbia, l'approvazione delle varianti del PR di Sant'Antonio per la modifica dei piani del paesaggio, dei servizi tecnologici, del traffico e delle AP-EP e del PR di Giubiasco per la definizione della zona AP-EP Serbatoio Madonna degli Angeli e le relative autorizzazioni al dissodamento

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 21 settembre 2011 n. 6529 del Consiglio di Stato;
- richiamate
 - la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUFI);
 - la legge federale sulla pianificazione del territorio 22 giugno 1979 (LPT), la LE, il RLE, la LALPT, il RLALPT, la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo) Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), il Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), la LPAmb, ed ogni altra norma in concreto applicabile;
 - la Legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005;
 - le schede V3 e P6 del Piano direttore cantonale,

decreta:

Concessione all'utilizzazione delle acque pubbliche

Articolo 1

Ai Comuni di Giubiasco, Pianezzo e Sant'Antonio, è data la concessione di utilizzare le acque di diversi gruppi sorgivi in Valle Morobbia, secondo quanto previsto dai documenti di approvazione, per l'approvvigionamento in acqua potabile dei Comuni allacciati al nuovo acquedotto intercomunale della Valle Morobbia combinato con la produzione idroelettrica fra una quota massima di 1'380 m.s.m. e la quota di 380 m.s.m.

Articolo 2

¹La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

Microcentrale Carena portata media utilizzabile caduta lorda potenza lorda media	Q _m H 9.81 x Q _m x H/1000	= = =	33.3 320 105	l/s m kW		
Microcentrale Vellano-Carn	nena					
portata media utilizzabile	Q_{m}	=	35.0	l/s		
caduta lorda	Н	=	173	m		
potenza lorda media	9.81 x Q _m x H/1000	=	59	kW		
Microcentrale Madonna degli Angeli						
portata media utilizzabile	Q_{m}	=	36.7	l/s		
caduta lorda	Н	=	500	m		
potenza lorda media	9.81 x Q _m x H/1000	=	180	kW		
potenza lorda media global	le e		344	kW		

²La potenza lorda media globale fa stato per il computo della tassa di concessione; resta comunque intatta la facoltà del Consiglio di Stato di rivedere gli elementi per il calcolo del canone d'acqua conformemente ai disposti di cui agli articoli da 21 a 23 della LUA.

¹Il rilascio della concessione é vincolato al pagamento di una tassa unica di concessione di fr. 34'400.-, da versare entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4

¹Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUFI e all'art. 7 della LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

Articolo 5

¹La concessione ha una durata di 40 anni, che decorrono dalla messa in esercizio dell'impianto.

²La messa in esercizio dell'impianto di recupero di energia deve avvenire entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

²Conformemente ai disposti della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (art. 49 cpv. 4), l'impianto di recupero d'energia non è soggetto al pagamento annuo del canone d'acqua. Sono riservate future modifiche legislative in merito.

²Al concessionario è conferito il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

¹Il concessionario si impegna a rispettare senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio e ad assicurare in particolare il deflusso residuale minimo così fissato per ogni gruppo sorgivo:

	l/min	Dotazione maggio-settembre	Dotazione ottobre-marzo	Dotazione minima (aprile)
Fossada		950	125	108
Dosso		1'142	659	637
Ruscada		650	129	35
Prada		350	178	152
Melera		197	81	68
Melirolo		73	68	68

²L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo del deflusso minimo è a carico del concessionario. Lo stesso è tenuto a trasmettere periodicamente all'ufficio dell'energia del DFE i dati relativi alle portate affluenti alla presa, al volume di acqua turbinata e alla dotazione rilasciata.

Articolo 7

¹Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUFI.

Articolo 8

¹Quale misura di protezione dell'habitat acquatico e della fauna ittica il concessionario si impegna a garantire che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengano limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata.

Piani regolatori comunali

Articolo 9

È approvata la variante del PR del Comune di Sant'Antonio per la modifica dei piani del paesaggio, dei servizi tecnologici, del traffico e delle AP-EP con la seguente aggiunta d'ufficio (in grassetto nel testo) al secondo paragrafo dell'art. 22 NAPR:

"Le misure relative sono definite **dalla LPAc, dall'OPAc e** dalle Istruzioni pratiche per la protezione delle aree sotterranee dell'Ufficio federale della protezione dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 2004". Le osservazioni sono evase ai sensi dei considerandi.

²Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art. 66 e 69 LUFI.

²In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica dovrà essere avvisato tempestivamente l'ufficio della caccia e della pesca.

È approvata la variante del PR del Comune di Giubiasco per la definizione della zona AP-EP Serbatoio Madonna degli Angeli. Le osservazioni sono evase ai sensi dei considerandi.

Articolo 11

Al Comune di Sant'Antonio è imposto il pagamento di un contributo pecuniario sostitutivo ai sensi della LTAgr di Fr. 3'635.--. Tale importo sarà addebitato sul conto Stato / Comune a favore della voce di bilancio 851.201.062 "Deposito per acquisto aree agricole" scaduti i termini di 60 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. A norma dell'art. 4 RLTAgr il Comune ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale (bonifiche) nel termine di tre anni dalla decisione di imposizione.

Dissodamenti

Articolo 12

¹Le domande di dissodamento del mese di agosto 2009 e novembre 2009, presentate dai Municipi di Giubiasco e di Sant'Antonio, con cui viene richiesto il dissodamento definitivo di una superficie di 3'931 mq di area boschiva su diversi mappali dei Comuni di Giubiasco e Sant'Antonio (appartenenti a vari proprietari), sono accolte.

Di conseguenza è autorizzato il dissodamento definitivo di una superficie boschiva di 3'931 mq, così come indicato nelle tre planimetrie allegate al Messaggio governativo di cui al presente decreto, timbrate e firmate Sezione forestale cantonale e recanti la data 10 maggio 2011. Le osservazioni presentate contro la domanda di dissodamento sono tutte respinte nel merito ai sensi dei considerandi.

²L'autorizzazione di cui al cpv. 1, rispettivamente la rimozione delle piante o la modifica delle finalità del suolo boschivo, sono subordinati all'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:

- crescita in giudicato della decisione globale;
- versamento della tassa di compensazione secondo quanto indicato dall'art. 13 e dall'art.
 14 del presente Decreto legislativo;
- versamento della tassa di giustizia secondo quanto indicato dall'art. 15 del presente Decreto legislativo.

Articolo 13

Il Comune di Giubiasco è tenuto al pagamento di una tassa di compensazione fissata in CHF 20.- per mq dissodato e pertanto in totale CHF 49'880.- (quarantanovemila/880). Questo importo dovrà essere versato sul conto n. 65-135-4 della Cassa cantonale, dopo fatturazione.

Articolo 14

Il Comune di Sant'Antonio è tenuto al pagamento di una tassa di compensazione fissata in CHF 20.- per mq dissodato e pertanto in totale CHF 28'740.- (ventottomila/740). Questo importo dovrà essere versato sul conto n. 65-135-4 della Cassa cantonale, dopo fatturazione.

Per la decisione sui dissodamenti viene applicato, a carico dei Comuni di Giubiasco e di Sant'Antonio, un importo di CHF 200.- (duecento) cadauno quale tassa di giustizia, da versare alla Cassa cantonale, c.c.p. 65-135-4, dopo fatturazione.

Entrata in vigore e rimedi di diritto

Articolo 16

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU).

Articolo 17

Gli atti relativi alla concessione, al PR e al dissodamento sono pubblicati dall'Ufficio dell'energia presso le Cancellerie comunali di Giubiasco, Pianezzo e Sant'Antonio per il periodo di 30 giorni dalla pubblicazione nel BU.

Articolo 18

Contro il presente Decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Articolo 19

Il presente decreto viene trasmesso per il tramite dell'Ufficio dell'energia

- al Municipio di Giubiasco.
- al Municipio di Pianezzo,
- al Municipio di Sant'Antonio,
- ai proprietari interessati dai dissodamenti,
- a Pro natura Ticino, Bellinzona, anche in rappresentanza di WWF Svizzera italiana
- al sig. Giancarlo Jorio, Giubiasco
- al sig. Giorgio Girardi, Giubiasco, in rappresentanza del Gruppo Cittadini e Cittadine di Giubiasco
- alla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca, Davesco-Soragno

²II Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.